

Versione del 30 giugno 2017

Convenzione tra esisuisse e i suoi membri

Al fine di poter pagare, in caso di applicazione, i depositi garantiti entro i tempi stabiliti dalle leggi e/o dalle ordinanze applicabili, l'Associazione esisuisse (denominata di seguito «esisuisse») da un lato e i membri di esisuisse dall'altro concordano quanto di seguito riportato.

Capo primo: Caso di applicazione

Art. 1 Decisione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

¹ Qualora l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (denominata di seguito «FINMA») deliberi a carico di un membro di esisuisse (denominato di seguito «membro») una misura di protezione o una liquidazione forzata, gli altri membri predispongono i fondi necessari (art. 5 della presente Convenzione), in modo da consentire il pagamento dei depositi garantiti ai depositanti aventi diritto entro il termine legale stabilito.

² esisuisse è autorizzata ad approntare tutte le attività preparatorie necessarie al fine di rispettare il termine legale di pagamento.

³ Nel momento in cui la FINMA informa esisuisse circa la probabilità dell'imminente insorgenza di un caso di applicazione, quest'ultima è autorizzata a richiedere agli altri membri, in via preventiva e mediante il sistema di addebitamento diretto (LSV), i fondi occorrenti per un ammontare basato su una stima effettuata dalla FINMA. I dettagli del caso di applicazione vengono forniti ai membri in un secondo tempo, una volta pervenuta la corrispondente comunicazione scritta della FINMA.

⁴ Un pagamento alla FINMA e/o ai suoi mandatarai ai sensi della presente Convenzione avviene solo quando la decisione della FINMA è stata comunicata a esisuisse e ha acquisito valore esecutivo.

Art. 2 esisuisse, segreto bancario e altri obblighi di discrezione professionale tutelati dalle normative giuridiche

esisuisse agisce come mandataria dei membri ed è sottoposta all'obbligo del segreto bancario nonché agli altri obblighi di discrezione professionale tutelati dalle normative giuridiche. esisuisse ha la facoltà di trasferire a terzi (outsourcing), in misura integrale o parziale, l'esecuzione degli obblighi che le competono in forza della presente Convenzione, nel pieno rispetto del segreto bancario e degli altri obblighi di discrezione professionale tutelati dalle normative, ovvero vincolando i suddetti terzi ai doveri che derivano da tali segreti professionali.

Art. 3 Rinuncia alla compensazione

Il calcolo dei depositi garantiti viene effettuato «al lordo». Nella misura dell'importo massimo garantito, è esclusa una compensazione dei crediti vantati dal membro a cui si riferisce il caso di applicazione nei confronti di un suo depositante con i debiti dello stesso depositante verso il suddetto membro. Tale principio è irrevocabile e vincolante per il membro a cui si riferisce il caso di applicazione.

Art. 4 Depositanti aventi diritto e depositi da mettere in pagamento

¹ Ai sensi della presente Convenzione è considerato depositante ogni creditore per il quale un membro di esisuisse tiene un deposito garantito.

² Ai sensi della presente Convenzione è considerato deposito ogni collocamento definito all'art. 37a LBCR.

³ Per i depositi intestati a una comunione di proprietari, come ad esempio eredità indivise e società semplici, occorre procedere conformemente all'art. 24 cpv. 1 dell'Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, secondo cui «il possesso comune deve essere trattato come un creditore distinto dagli aventi diritto».

Art. 5 Contributi dei membri nel caso di applicazione

¹ Dopo aver ricevuto la comunicazione scritta della FINMA, esisuisse calcola e riscuote dai membri i contributi dovuti. I contributi sono destinati a coprire non solo il pagamento dei depositi garantiti, bensì anche i costi e gli oneri causati dal caso di applicazione. esisuisse si basa sull'ultima notifica degli averi garantiti effettuata dal membro a cui si riferisce il caso di applicazione oppure, ove già disponibile, sulla documentazione più aggiornata attestata dal liquidatore fallimentare o dal mandatario della FINMA (incaricato del risanamento e/o incaricato dell'inchiesta, denominato di seguito «mandatario FINMA»).

² I contributi sono calcolati per ogni singolo membro secondo il rapporto tra i depositi garantiti esistenti presso il membro in questione e la somma complessiva dei depositi garantiti presso tutti i membri (previa deduzione dei depositi garantiti del membro a cui si riferisce il caso di applicazione). A tale riguardo, il calcolo provvisorio si basa sull'ultimo riepilogo dei depositi notificati disponibile presso la FINMA. Il calcolo definitivo avviene nel quadro della ripartizione del pagamento di liquidazione di cui all'art. 6 sulla base dell'elenco della FINMA redatto all'ultima data di chiusura del bilancio dei membri prima del caso di applicazione della presente Convenzione. Qualora l'art. 6 non trovi applicazione per assenza di pagamento di liquidazione, esisuisse allestisce entro 30 giorni dalla conclusione della procedura fallimentare un proprio conteggio, sulla base del quale addebita ai membri di pertinenza i rispettivi pagamenti a conguaglio.

³ I membri che sono parimenti oggetto di un caso di applicazione sono esentati da ulteriori obblighi di contribuzione previsti dalla presente Convenzione dal momento in cui si verifica il caso. Di conseguenza, gli impegni degli altri membri aumentano proporzionalmente. È escluso un rimborso anticipato dei pagamenti già effettuati.

⁴ esisuisse può incaricare associazioni di categoria a cui appartengono i membri, ovvero altri soggetti terzi, di eseguire il calcolo e l'addebito dei contributi.

⁵ Nell'ambito del caso di applicazione, esisuisse deve essere in grado di versare, entro cinque giorni civili dall'eseguibilità della decisione FINMA di cui all'art. 1 della presente Convenzione, un acconto al liquidatore fallimentare o al mandatario FINMA per un ammontare massimo pari agli averi garantiti notificati alla fine dell'anno precedente dal membro a cui si riferisce il caso di applicazione. La richiesta di pagamento di esisuisse è sufficiente per far sorgere l'obbligo di pagamento. Qualora l'importo messo a disposizione non risulti sufficiente per coprire il fabbisogno secondo il piano di pagamento, esisuisse predispone tempestivamente la differenza in modo da assicurare il pagamento degli averi garantiti entro il termine stabilito.

⁶ esisuisse sollecita i membri a ottemperare al loro obbligo di pagamento mediante addebito diretto (LSV) sulla scorta dei fondi necessari di cui al precedente cpv. 5. Ogni membro deve conferire a esisuisse un'apposita autorizzazione LSV a questo scopo. Laddove la riscossione dei contributi mediante LSV non dovesse andare a buon fine, ovvero qualora verso la stessa dovesse essere interposta opposizione, gli importi addebitati ai membri e i termini di pagamento definiti conservano il loro carattere vincolante. A tale riguardo, la presente Convenzione vale come riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. Nel caso in cui un membro non dia seguito alla richiesta di pagamento nel termine stabilito, esisuisse gli riconosce una proroga di cinque giorni lavorativi bancari e contestualmente provvede a informare la FINMA al riguardo. Per poter comunque ottemperare puntualmente ai propri obblighi nei confronti dei depositanti esisuisse può accendere un credito per un ammontare pari ai fondi mancanti. Tutti i costi che ne derivano a carico di esisuisse e degli altri membri – come interessi, commissioni, ulteriori oneri di star del credere, ecc. – vengono addebitati, ove effettivamente sostenuti, ai membri morosi. Il credito acceso secondo quanto specificato in precedenza viene rimborsato in via prioritaria con il ricavato, di spettanza di esisuisse, risultante dalla liquidazione del membro a cui si riferisce il caso di applicazione. Per somme più consistenti esisuisse richiede ai membri l'importo mancante in base a un rapporto proporzionale, conformemente a quanto previsto all'art. 5 cpv. 2 della presente Convenzione, fissando un termine di dieci giorni.

⁷ I contributi versati dai membri a esisuisse sono infruttiferi, ovvero non sono remunerati da interessi. Ogni membro si fa carico della perdita di interessi che ne consegue.

⁸ Nell'ambito della garanzia dei depositi, i membri non sono tenuti a fornire ulteriori prestazioni tranne quelle concordate nella presente Convenzione; in particolare, non devono erogare prestazioni dirette a favore dei depositanti.

Art. 6 Trasferimento dei pagamenti di liquidazione ai membri

esisuisse deve trasferire ai membri, entro 30 giorni civili, gli importi recuperati a seguito della cessione legale, a titolo di rimborso dei loro contributi secondo l'art. 5 della presente Convenzione.

Art. 7 Limite delle prestazioni

Escludendo la remunerazione degli interessi, i pagamenti effettuati sulla base della presente Convenzione e non rimborsati a esisuisse con il ricavato della liquidazione non possono superare in nessun momento complessivamente (cioè in totale per tutti i casi di applicazione) il massimale del sistema, che attualmente risulta pari a CHF 6 miliardi. I pagamenti che secondo la stima del liquidatore fallimentare resteranno presumibilmente insoluti sulla scorta di una graduatoria legalmente valida sono considerati rimborsati.

Capo secondo: Varie ed eventuali, disposizioni transitorie

Art. 8 Autorizzazione alla FINMA e alla Banca Nazionale Svizzera (BNS) per la trasmissione di dati a esisuisse

¹ Con la presente Convenzione i membri autorizzano il liquidatore fallimentare e/o il mandatario FINMA e la BNS a mettere i dati notificati a quest'ultima a disposizione di esisuisse, laddove esisuisse necessiti di tali elementi per l'adempimento dei propri obblighi sanciti al Capo tredicesimo (Garanzia dei depositi) della LBCR. Rientrano in tale novero almeno i dati annuali derivanti dalla rendicontazione di vigilanza relativi alla garanzia dei depositi, al conto economico e al bilancio, nonché all'organico delle banche e dei commercianti di valori mobiliari.

² La Direzione operativa è tenuta a rispettare il segreto sui dati specifici di membri e/o istituti e non può mettere a disposizione degli altri membri, del Consiglio direttivo e di comitati o gruppi di lavoro eventualmente insediati oppure di terzi esterni tali dati, né tantomeno dati generali di membri, istituti e clienti raccolti nel contesto del trattamento dei casi. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 13 cpv. 3 dello Statuto.

³ In relazione a questi dati esisuisse è soggetta all'obbligo del segreto bancario e agli altri obblighi di discrezione professionale tutelati dalle normative giuridiche.

Art. 9 Informazione ai clienti circa la garanzia dei depositi

All'atto della stipulazione del contratto, le banche e i commercianti di valori mobiliari informano i clienti circa le indicazioni messe a disposizione da esisuisse, rimandando tuttavia quantomeno al sito web di quest'ultima. A tale scopo deve essere utilizzato il testo standard predisposto da esisuisse stessa.

Art. 10 Qualifica giuridica della presente Convenzione

La presente Convenzione non rappresenta l'atto costitutivo di una società semplice di cui agli artt. 530 segg. del Codice delle obbligazioni. Pertanto, in virtù della presente Convenzione, i membri non sono tenuti a fornire prestazioni oltre al versamento dei contributi di garanzia dei depositi qui stabiliti.

Art. 11 Tribunale arbitrale

¹ In caso di divergenze derivanti dalla presente Convenzione o ad essa connesse, comprese quelle concernenti la sua stesura, modifica, rescissione, interpretazione o applicazione secondo modalità valide, i firmatari sono tenuti a evitare di adire a procedure giudiziarie, cercando in ogni modo di comporre le controversie in via amichevole.

² Laddove non sia possibile addivenire a una composizione amichevole, la decisione in merito a tutte le controversie, divergenze o pretese derivanti dalla presente Convenzione o ad essa connesse, comprese quelle concernenti la validità, nullità, violazione o rescissione, deve avvenire nel quadro di una procedura arbitrale secondo il Regolamento svizzero d'arbitrato internazionale della Swiss Chambers' Arbitration Institution. Trova applicazione la versione del Regolamento di arbitrato in vigore nel momento in cui viene depositata la richiesta di arbitrato. Il tribunale arbitrale deve essere costituito da almeno tre componenti. La sede del tribunale arbitrale è Basilea. Ognuna delle parti può comunicare nella lingua ufficiale della sua sede centrale svizzera, ovvero in un'altra lingua ufficiale. Il tribunale arbitrale comunica nella lingua ufficiale che ha definito.

³ L'apertura di una simile procedura non produce alcun effetto sospensivo per quanto riguarda gli obblighi contributivi dei membri ai sensi dell'art. 5 cpv. 7 della presente Convenzione.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore, previa approvazione della FINMA, il 30 giugno 2017 e sostituisce la Convenzione del 14 novembre 2014 vigente fino a tale data.

È giuridicamente vincolante esclusivamente la versione in lingua tedesca.